



REGOLAMENTO DESIGNAZIONI E NOMINE NEGLI ORGANI DI INDIRIZZO, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 - (Ambito di applicazione)
- Art. 2 - (Principi generali)
- Art. 3 - (Requisiti di onorabilità e professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza)
- Art. 4 - (Requisiti dei componenti dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione)
- Art. 5 - (Requisiti dei componenti del Collegio Sindacale)
- Art. 6 - (Procedura di verifica dei requisiti)

CAPO II - DESIGNAZIONI e NOMINE nell'ORGANO DI INDIRIZZO

- Art. 7 - (Criteri di designazione e nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo)
- Art. 8 - (Procedura di nomina dei componenti designati)
- Art. 9 - (Procedura di nomina dei componenti cooptati)
- Art. 10 - (Adempimenti successivi)
- Art. 11 - (Modalità di sospensione dalla carica di membro dell'Organo di Indirizzo)

CAPO III - NOMINE nel CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

- Art. 12 - (Inquadramento delle nomine)
- Art. 13 - (Candidatura e nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione)
- Art. 14 - (Nomina del Presidente della Fondazione)

CAPO IV - NOMINE nel COLLEGIO SINDACALE

- Art. 15 - (Candidatura e nomina dei componenti il Collegio Sindacale)
- Art. 16 - (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale)

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE e NORME TRANSITORIE

- Art. 17 - (Incompatibilità per funzioni di direzione e rapporti di collaborazione)
- Art. 18 - (Pubblicità)
- Art. 19 - (Norme transitorie)

PREAMBOLO

Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Istituzione.

Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, assicurando la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, di seguito "Regolamento" disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 4, dello Statuto della Fondazione Friuli, di seguito indicata come "Fondazione", le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Presidente, i componenti il Collegio Sindacale in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 - (Principi generali)

1. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

2. Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere.

Art. 3 - (Requisiti di onorabilità e professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza)

1. Ai componenti l'Organo di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, e ai componenti il Collegio Sindacale si applicano, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, gli articoli da 7 a 10 dello Statuto in tema di requisiti di onorabilità e professionalità, di cause di incompatibilità e ineleggibilità, di sospensione, di conflitto di interessi e di decadenza.

2. Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica può essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dall'interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà. Nella dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003. La Fondazione si riserva di chiedere in ogni caso l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

Art. 4 - (Requisiti dei componenti dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione)

1. Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, i componenti l'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 7 dello Statuto devono:

1) - possedere i seguenti requisiti di professionalità:

a) essere in possesso di specializzazioni tecniche, scientifiche o amministrative o di comprovate competenze maturate in materie inerenti ad almeno uno dei settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione; o in alternativa

b) aver maturato in almeno uno dei settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione una esperienza complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, attraverso:

- l'esercizio di una libera professione, o

- l'esercizio di una attività imprenditoriale, o

- lo svolgimento di un incarico di docenza presso scuole specializzate o un incarico accademico, o

- l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati.

2) - essere residenti da almeno tre anni nei territori già appartenenti alle provincie di Udine e Pordenone.

2. Fatti salvi i requisiti di cui ai commi precedenti le nomine dei membri dell'Organo di Indirizzo cooptati ai sensi dell'articolo 12, comma 7 dello Statuto devono garantire l'individuazione di personalità di chiara e indiscussa fama dotate di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.

Art. 5 - (Requisiti dei componenti del Collegio Sindacale)

1. I membri, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 dello Statuto, devono possedere i seguenti requisiti di professionalità:

-essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali;

-essere in possesso di comprovate competenze ed esperienze maturate nell'ambito delle discipline giuridiche, economiche e/o bancarie; costituisce titolo preferenziale:

a) - l'esercizio, per almeno cinque anni:

- della professione di commercialista o avvocato;

- di attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;

- dell'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o bancarie o lo svolgimento di un incarico accademico nelle stesse materie;

- di funzioni amministrative, di controllo o dirigenziali presso enti pubblici e privati o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico - finanziarie;

b)- l'aver conseguito un diploma di specializzazione in materie giuridiche, economiche o bancarie.

2. Almeno due sindaci effettivi devono essere residenti da almeno tre anni nei territori già appartenente alle provincie di Udine e Pordenone

Art. 6 - (Procedura di verifica dei requisiti)

1. Ciascun organo statutario e il Consiglio di Amministrazione per il Presidente verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità, e l'assenza delle cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza e assume entro trenta giorni conseguenti le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 1, ogni componente produce la documentazione di cui al precedente art. 3, comma 2.

3. La verifica è svolta da ciascun Organo In conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 3 dello statuto e viene effettuata separatamente per ciascuno interessato e con la sua astensione.

4. Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica, ovvero determinino il sorgere di un conflitto di interessi, comunicano

tempestivamente tali circostanze all'organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.

CAPO II - DESIGNAZIONI e NOMINE nell'ORGANO DI INDIRIZZO

Art. 7 - (Criteri di designazione e nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo)

1. I soggetti cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo e l'Organo di Indirizzo per le conseguenti nomine, si attengono a quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto, salvo quanto ulteriormente specificato nei successivi commi.
2. Nella formazione delle terne di candidati gli enti e i soggetti di cui all'art. 12, commi 1 e 2, dello Statuto assicurano la presenza di entrambi i generi in ciascuna di esse.
3. La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Direttore.
4. Qualora nell'ambito delle terne trasmesse dagli enti designanti:
 - a) alcuni soggetti indicati non siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7 dello Statuto;
 - b) non sia assicurata la presenza di entrambi i generi;
 - c) uno stesso nominativo si riproponga,la Fondazione invita l'ente designante a indicare una nuova terna entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta motivata del Presidente. Nel caso in cui più terne contengano lo stesso nominativo la Fondazione inviterà a indicare una nuova terna l'ente la cui terna sia pervenuta per ultima. Qualora la nuova terna rechi una o più designazioni prive dei requisiti richiesti dall'art. 7 dello Statuto, l'ente decade dal potere di designazione e il Presidente invita il Prefetto territorialmente competente a provvedere alla designazione nei 30 giorni successivi, attenendosi ai medesimi criteri di scelta dell'ente designante surrogato.
5. Nella nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite, in conformità a quanto di seguito definito.
6. L'Organo di Indirizzo, sulla base dell'attività istruttoria di cui al comma 3, procede agli adempimenti per la nomina previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla ricezione delle designazioni.

Art. 8 - (Procedura di nomina dei componenti designati)

1. Con riferimento alle designazioni dei soggetti di cui all'art. 12, commi 1 e 2, dello Statuto, si procede alla votazione su ciascuna terna ritenuta ammissibile secondo l'ordine ivi previsto. Ogni componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere un solo voto.
2. Salvo che l'Organo di Indirizzo non decida diversamente e all'unanimità, la votazione ha luogo a scrutinio segreto e il Direttore svolge le funzioni di scrutatore. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Ove si tratti di candidati della medesima terna, prevarrà, ad esito della relativa votazione, il candidato del genere meno rappresentato.
3. La nomina avviene secondo la seguente gerarchia di criteri di scelta, nel rispetto del principio di analisi selettivo-comparativa di cui al comma 6 dell'articolo 12 dello Statuto:
 - a)- pluralità di esperienze e competenze maturate nei diversi campi di attività della Fondazione;
 - b)- possesso di un titolo di studio o di un diploma di specializzazione in materie attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione;
 - c)- anzianità di esercizio dell'attività libero-professionale o dell'incarico accademico ricoperto;
 - d) - curriculum incarichi ricoperti in Fondazioni o Onlus;

- e)- curriculum incarichi amministrativi, di controllo o direttivi in pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati;
- f)- pubblicazioni in materie attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione,
- g) - anzianità di residenza nei territori già appartenenti alle provincie di Udine e Pordenone;
- h) - anzianità anagrafica.
- i) adeguata presenza di genere.

Art. 9 - (Procedura di nomina dei componenti cooptati)

1. La nomina dei membri dell'Organo di Indirizzo che devono essere cooptati ai sensi dell'articolo 12, comma 7, dello Statuto deve essere effettuata secondo il seguente procedimento:

- a)- il Presidente della Fondazione o almeno 6 membri dell'Organo di Indirizzo potranno presentare una lista di candidati, contraddistinti da numeri crescenti in un numero massimo pari a quello dei nominandi;
- b)- ciascun membro potrà votare per una sola lista;
- c)- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
- d)- i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- e)- risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
- f)- i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;
- g)- in caso di parità del quoziente, sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.

2. La nomina avviene secondo la seguente gerarchia di criteri di scelta:

- a) pluralità di esperienze e competenze maturate nei diversi campi di attività della Fondazione;
- b) possesso di un titolo di studio o di un diploma di specializzazione in materie attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione;
- c) comprovata esperienza in materia di Fondazioni o Onlus;
- d) anzianità anagrafica;
- e) anzianità di residenza nei territori già appartenenti alle provincie di Udine e Pordenone.

Art.10 - (Adempimenti successivi)

1. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina e a provvedere nello stesso termine alla trasmissione dei documenti ritenuti necessari per la verifica dei requisiti. La durata del mandato decorre dalla data di nomina.

Art. 11 - (Modalità di sospensione dalla carica di membro dell'Organo di Indirizzo)

- 1. Ciascun componente dell'Organo di Indirizzo deve comunicare immediatamente le cause di sospensione che lo riguardano all'organo medesimo.
- 2. Nell'inerzia dell'interessato, l'Organo di Indirizzo, con il parere del Collegio Sindacale, acquisita la documentazione necessaria e sentito il soggetto interessato, assume, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, i provvedimenti che appaiano, secondo le circostanze e tenuto conto della gravità dell'evento, necessari a garantire il corretto funzionamento dell'Organo di Indirizzo nel rispetto dell'ordinamento di settore e delle norme statutarie.
- 3. L'eventuale sospensione dalla carica deve essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica dell'Organo di Indirizzo e con l'astensione dell'interessato. Comunicazione della delibera deve essere inviata con lettera raccomandata al soggetto interessato. La sospensione ha efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento della suddetta

comunicazione o dal giorno successivo a quello in cui il soggetto interessato ne abbia avuto comunque notizia.

4. La sospensione è revocata ipso iure quando vengano meno le cause che vi hanno dato luogo; tuttavia, il soggetto interessato potrà esercitare le funzioni connesse alla carica e partecipare, con diritto di voto, alle adunanze dell'organo di appartenenza previa delibera dell'Organo di Indirizzo che accerti, con efficacia meramente dichiarativa, il venir meno della causa di sospensione. La delibera che accerta il venir meno della causa di sospensione è assunta a maggioranza assoluta dei votanti, con l'astensione dell'interessato.

5. La sanzione della sospensione, oltre che nei casi di cui all'articolo 7 comma 4 dello Statuto può essere comminata:

1- per grave violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 comma 1 dello Statuto:

2- per grave violazione degli obblighi di comunicazione ed astensione di cui all'articolo 10 comma 1 dello Statuto.

CAPO III - NOMINE nel CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 12 - (Inquadramento delle nomine)

1. Nella nomina e nella revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione l'Organo di Indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

Art. 13 - (Candidatura e nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

1. L'Organo di Indirizzo procede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non oltre trenta giorni dalla scadenza del consiglio uscente.

2. Le candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione devono pervenire al Presidente della Fondazione entro le ore 12.00 del giorno precedente la riunione convocata per le nomine con le modalità di cui all'art. 16 dello Statuto. Le proposte pervenute successivamente non sono ammissibili. Alla proposta debbono essere allegati i documenti di cui al precedente art. 3, comma 2 e la dichiarazione prevista dal medesimo comma, sottoscritta dal candidato.

3. La preliminare verifica formale del rispetto dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le candidature viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Direttore.

4. Ciascun componente l'Organo di Indirizzo può esprimere, ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, uno o più candidati fino al numero massimo dei posti da coprire, prevedendo la presenza di entrambi i generi, aventi i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

5. L'organo di indirizzo, sulla base dell'attività istruttoria di cui al terzo comma, procede alla nomina, con le procedure previste dall'art.16 dello Statuto assicurando una idonea presenza di entrambi i generi.

6. Le votazioni vengono effettuate con voto a scrutinio segreto, salvo che l'Organo di Indirizzo non decida diversamente e all'unanimità. In presenza di voto a scrutinio segreto, il Direttore assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede per il voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. La durata del mandato decorre dalla data di nomina.

7. In caso di mancata accettazione della carica - entro il termine di 10 giorni dalla notifica della nomina - da parte del soggetto indicato, l'Organo di Indirizzo provvede ad una nuova nomina.

8. Analoga procedura si segue in caso di sostituzione di un componente il Consiglio di Amministrazione. Nel qual caso il Presidente convoca senza indugio l'Organo di Indirizzo per gli adempimenti conseguenti.

9. In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente, alla convocazione dell'Organo di Indirizzo provvede il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e la nomina viene effettuata previa ricostituzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - (Nomina del Presidente della Fondazione)

1. Come previsto dall'art.18 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e due Vice Presidenti nell'ambito dei propri componenti; i due Vice Presidenti vengono scelti: uno fra i consiglieri residenti in comuni già appartenenti alla provincia di Udine e uno fra i consiglieri residenti in comuni già appartenenti alle provincia di Pordenone.

CAPO IV - NOMINE nel COLLEGIO SINDACALE

Art. 15 - (Candidatura e nomina dei componenti il Collegio Sindacale)

1. Le candidature per l'incarico di componente il Collegio Sindacale sono presentate dai componenti l'Organo di Indirizzo entro le ore 12.00 del giorno precedente la riunione deputata alle nomine, separatamente per i membri effettivi e per quelli supplenti.

2. Le candidature, possono essere presentate da ciascun componente dell'Organo di Indirizzo fino ad un massimo di tre componenti per i sindaci effettivi e due componenti per i sindaci supplenti e devono essere corredate dalla documentazione di cui al precedente art. 3, comma 3.

3. La preliminare verifica formale del rispetto dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le candidature viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Direttore.

4. La nomina è effettuata dall'Organo di Indirizzo, operando i più opportuni raffronti alla luce di criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, assicurando la presenza di entrambi i generi.

5. L'Organo di Indirizzo, sulla base della richiamata attività istruttoria e con le modalità di cui all'art.16 dello Statuto, procede alla nomina, separatamente per i sindaci effettivi e per i sindaci supplenti.

6. Le votazioni vengono effettuate con voto a scrutinio segreto, salvo che l'Organo di Indirizzo non decida diversamente e all'unanimità. In presenza di voto a scrutinio segreto, il Direttore assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede per il voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. La durata del mandato decorre dalla data di nomina.

7. In caso di mancata accettazione della carica conferita entro il termine di 10 giorni dalla notifica della nomina da parte del soggetto indicato, l'Organo di Indirizzo provvede ad una nuova nomina.

8. Analoga procedura si segue in caso di reintegrazione del numero dei componenti il Collegio Sindacale.

9. In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente del Collegio Sindacale, l'Organo di Indirizzo provvede alla nomina del successore nell'ambito del Collegio, procedendo preliminarmente, ove necessario, alla reintegrazione dei componenti effettivi.

Art. 16 - (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale)

1. Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall'Organo di Indirizzo nell'ambito dei componenti effettivi del Collegio.
2. In sede di votazione ogni componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere un solo voto.
3. Salvo che l'Organo di Indirizzo non decida diversamente e all'unanimità, la votazione ha luogo a scrutinio segreto e il Direttore svolge le funzioni di scrutatore.
4. Risulta eletto il componente del Collegio dei revisori dei conti che ottiene un numero di voti superiore alla metà dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE e NORME TRANSITORIE

Art. 17 - (Incompatibilità per funzioni di direzione e rapporti di collaborazione)

1. Non può esercitare le funzioni di direzione o avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diversa da incarichi professionali specifici nella Fondazione chi ha ricoperto nei 24 mesi precedenti la carica di Presidente o di componente il Consiglio di amministrazione, l'Organo di indirizzo e il Collegio Sindacale.

Art. 18 - (Pubblicità)

1. Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti l'Organo di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e i loro curricula sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
2. Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti l'Organo di Indirizzo, unitamente alle disposizioni statutarie e, se adottato, al Codice Etico.

Art. 19 - (Norme transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 31 ottobre 2016

Approvato dall'Organo di indirizzo nella seduta del 31 ottobre 2016